



**TRIBUNALE DI LECCE**

*Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'unione europea*

Il Tribunale di Lecce, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:

dr. Piera Portaluri	Presidente relatore
dr.ssa Caterina Stasi	Giudice
dr. Antonio Barbetta	Giudice

nella procedura iscritta al n. 4906/2020 R.G. promossa

**DALLA**

Sig.ra , nata in Nigeria il  rappresentata e difesa dall'avv. **MARIAGRAZIA STIGLIANO**, presso il cui studio ha eletto domicilio

**RICORRENTE**

nei confronti di

**MINISTERO DELL'INTERNO – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI CASERTA,**

in giudizio col Presidente della Commissione territoriale.

**RESISTENTE**

con l'intervento del **PUBBLICO MINISTERO**

ha pronunciato il presente

**DECRETO**

avente ad oggetto: *ricorso ex artt. 35 e 35 bis D.lgs. n. 25/2008*

**PREMESSE IN FATTO**

Con ricorso depositato il giorno 13/07/2020, la ricorrente come sopra identificata ha proposto ricorso avverso la decisione emessa il 17/12/2019 e notificata il 28/06/2020, con la quale la Commissione territoriale di Caserta ha rigettato la domanda di protezione internazionale per irreperibilità della ricorrente, concludendo in via principale per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ed in subordine per la protezione sussidiaria ovvero per la trasmissione degli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi dell'art. 5 comma 6 d.lgs. 286/98.

Si è costituito il Ministero dell'Interno – Commissione territoriale di Caserta che ha chiesto il rigetto del ricorso.

È intervenuto il Pubblico Ministero il quale ha reso il parere di rito.

Dal certificato del casellario giudiziale non risultano precedenti penali; non risultano inoltre carichi pendenti presso la Procura della Repubblica di Lecce; dall'informativa pervenuta dalla Questura non si evincono precedenti di polizia a carico della ricorrente.

All'udienza del 30/03/2021, previa trattazione scritta della causa e a seguito di termine concesso alle parti per il deposito di note scritte, il fascicolo è stato rimesso al Presidente relatore per riferire al Collegio per la decisione.

### RAGIONI DELLA DECISIONE

**PREMESSA METODOLOGICA:** *Sull'esame della domanda e sui criteri di valutazione degli elementi*

In virtù delle norme di cui all'art. 3 del D.lgs. n. 251/2007 ed agli artt. 8 comma 3 e 27 comma 1 bis D.lgs. n.25/2008, attuative delle Direttive 2005/85/CE (*direttiva procedure*) e 2004/83/CE (*direttiva qualifiche*), nei procedimenti per il riconoscimento della protezione internazionale assumono preminente rilievo i due connessi temi dell'**onere probatorio** del richiedente e del **potere-dovere di cooperazione istruttoria** del giudicante.

Se da un lato, infatti, "**Il richiedente è tenuto a presentare, unitamente alla domanda di protezione internazionale o comunque appena disponibili, tutti gli elementi e la documentazione necessaria a motivare la medesima domanda**" (art. 3, comma 1 D.lgs. n.251/2007), dall'altro, il giudicante è tenuto ad esaminare "*ciascuna domanda... alla luce di informazioni precise ed aggiornate circa la situazione generale dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati elaborate dalla Commissione nazionale sulla base dei dati forniti dall'UNHCR e dall'EASO, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla commissione stessa. La Commissione nazionale assicura che tali informazioni, costantemente aggiornate, siano messe a disposizione delle Commissioni territoriali, secondo le modalità indicate dal regolamento da emanare ai sensi dell'art.38 e siano altresì fornite agli organi giurisdizionali chiamati a pronunciarsi su impugnazioni di decisioni negative*" (art. 8 comma 3 D.lgs. N.25/2008).

Indubbio dunque che l'esame di "**tutti gli elementi significativi della domanda**" (art. 3 comma 1 cpv D.lgs. n.251/2007) debba avvenire, *in cooperazione* con il richiedente (art. 4 direttiva 2011/95/UE del 13 dicembre 2011), in quanto, benché quest'ultimo sia tenuto a produrre "*tutti gli elementi necessari a motivare la domanda*" "**spetta tuttavia allo Stato membro interessato cooperare con tale richiedente nel momento della determinazione degli elementi significativi della stessa. Tale obbligo di cooperazione in capo allo Stato membro implica pertanto concretamente che, se, per una qualsivoglia ragione, gli elementi forniti dal richiedente una protezione internazionale non sono esaustivi, attuali o pertinenti, è necessario che lo Stato membro interessato cooperi attivamente con il richiedente [...]. Peraltro, uno Stato membro riveste una posizione più adeguata del richiedente per l'accesso a certi documenti**" (Corte Giust. UE 22 novembre 2012 n.277/11)

Ciò, peraltro, non vuol dire, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza di legittimità (da ultimo cfr. Cassaz., n.15797/2019 e n.16028/2019), che la domanda di protezione internazionale resti sottratta all'applicazione del **principio dispositivo**, codificato nel nostro ordinamento dall'art. 115 del codice di rito.

Tale principio, tuttavia, subisce una sensibile attenuazione, nel senso che, pur incombando al richiedente asilo l'onere di indicare i **fatti costitutivi** del diritto alla richiesta protezione, resta **potere-dovere** del giudice colmare le lacune informative della domanda in modo **coerente e pertinente** con

essa, avvalendosi in ciò dei poteri di indagine e di informazione di cui al comma 3 art. 8 come innanzi richiamato.

Va sottolineato, invero, che il **dovere di cooperazione istruttoria** da parte del giudicante **non è correlato a fatti e circostanze non dedotti o allegati dal ricorrente** (cfr. Cassaz., 2355/2020) perché detto dovere viene ad incidere esclusivamente sull'onere probatorio e non su quello dell'allegazione (cfr. Cassaz., 19197/15; Cassaz., n.11103/2019; Cassaz., n.21275/19; Cassaz., n.7541/2020), di talché non va confuso l'**onere probatorio attenuato** con un inesistente **onere di allegazione attenuato** (cfr. Cassaz., n.13088/2019).

I fatti costitutivi del diritto azionato - si ripete - devono necessariamente essere indicati dal richiedente perché anche su di lui grava il dovere di cooperazione di cui al citato decreto del 2007, essendo l'unico soggetto, ovviamente, ad essere in possesso di **tutte le notizie relative alla sua storia personale**: *“in merito alla sua età, condizione sociale, anche dei congiunti se rilevante ai fini del riconoscimento, identità, cittadinanza, paesi e luoghi in cui ha soggiornato in precedenza, domande di asilo pregresse, itinerari di viaggio, documenti di identità e di viaggio, nonché i motivi della sua domanda di protezione internazionale”* (art. 3, comma 2 D. lgs n.251/2007).

Il giudice, in altri termini, non può *“supplire attraverso l'esercizio dei suoi poteri ufficiosi alle decisioni probatorie del ricorrente”* (cfr. Cassaz., n.3016/2019; n.30969/2019; n.27336/2018).

Nell'esame della domanda il giudice è, quindi, tenuto alla valutazione rigorosa, **su base individuale** di:

- a) tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine **al momento dell'adozione della decisione**;
- b) **le dichiarazioni e la documentazione pertinente presentata dal richiedente**, che deve almeno dedurre in relazione alle due domande di protezione maggiore se ha subito o rischia di subire persecuzione o danni gravi; ad es. in relazione alla fattispecie di cui all'art. 14, let.c D.lgs n.251/2007 deve quanto meno allegare l'esistenza di un conflitto armato o di violenza indiscriminata (cfr. Cassaz., n.3016/2019);
- c) la **situazione individuale e le circostanze personali del richiedente**;
- d) *l'eventualità che le attività svolte dal richiedente, dopo aver lasciato il Paese d'origine, abbiano mirato, esclusivamente o principalmente, a creare le condizioni necessarie alla presentazione di una domanda di protezione internazionale, al fine di stabilire se dette attività espongano il richiedente a persecuzione o danno grave in caso di rientro nel Paese*;
- e) l'eventualità che il richiedente possa **far ricorso alla protezione di un altro Paese di cui potrebbe dichiararsi cittadino** (art. 3, comma 3 D.lgs n.251/2007).

La **valutazione di credibilità** delle dichiarazioni del richiedente, in difetto di prova, deve avvenire alla stregua degli **indicatori di credibilità soggettiva** previsti dal **dall'art. 3 comma 5** del D.lgs. n.251/2007, il quale, in parziale deroga all'art. 2697 cod. civ., così stabilisce:

*“Qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente la protezione internazionale non siano suffragati da prove, essi sono considerati veritieri se l'autorità competente a decidere sulla domanda ritiene che:*

- a) *il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda;*
- b) *tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi;*

- c) le dichiarazioni del richiedente siano da ritenersi coerenti, plausibili e non sono in contraddizione con le informazioni generali e specifiche pertinenti al suo caso, di cui si dispone;
- d) il richiedente ha presentato la domanda di protezione internazionale il prima possibile, a meno che egli non dimostri di aver avuto un giustificato motivo per ritardarla;
- e) dai riscontri effettuati il richiedente è in generale attendibile... ”.

Il giudizio sull’attendibilità del richiedente si esaurisce in un apprezzamento di fatto attraverso il quale il giudice sottopone le dichiarazioni del richiedente non solo ad un controllo di **coerenza interna** (sufficienza di dettagli e specificità del racconto, plausibilità) ed **esterna** (coerenza con le informazioni fornite da altri testimoni, da documenti offerti o altre prove acquisite) ma, soprattutto, ad una “**verifica di credibilità razionale**” della vicenda posta a base della domanda (cfr. Cassaz., n. 1195/2020), vale a dire della sua **coerenza e plausibilità** (cfr. Cassaz., n.6897/2020).

Con la precisazione, stando agli orientamenti più recenti della Suprema Corte, che “*la valutazione di credibilità*” deve riguardare tutti gli elementi **complessivamente considerati e non in maniera atomistica** (cfr. Cassaz., n. 10908/2020; n.7546/2020, n. 7599/2020; n.8819/2020), perché “*la valutazione di credibilità non può essere motivata soltanto con riferimento ad elementi isolati e secondari... quando invece viene trascurato un profilo decisivo e centrale del racconto*” (cfr. Cassaz.,10908/2020).

Non solo: il dovere di cooperazione istruttoria deve, in linea generale, **precedere** e non seguire la valutazione di attendibilità perché esso deve ritenersi *sussistente* “*anche in presenza di una narrazione dei fatti attinente alla vicenda personale inattendibile e comunque non credibile*” (cfr. Cassaz., n.2954/2020; Cassaz., 3016/2019 in relazione alla fattispecie di cui all’ art. 14 lett. c) D.lgs n.251/2007).

Difatti, la cooperazione istruttoria officiosa serve proprio per valutare la credibilità del racconto che il giudice, evidentemente, non può valutare se non *ex post*, all’esito degli accertamenti disposti, e detto obbligo può essere eluso dal giudicante solo in ipotesi di manifesta falsità delle dichiarazioni rese dal richiedente (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

Va rilevato, infine, che, qualora all’esito del vaglio di credibilità, eseguito secondo i criteri di cui innanzi, dovessero permanere dubbi e margini di incertezza rispetto ad alcuni dettagli della narrazione, “*può trovare applicazione il principio del beneficio del dubbio*” rammentando che “*la funzione del procedimento giurisdizionale di protezione internazionale è quella - del tutto autonoma dalla precedente fase amministrativa- di accertare la sussistenza o meno del diritto del richiedente al riconoscimento di una delle forme di asilo previste dalla legge*” (cfr. Cassaz., n. 7599/2020) e “*oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano*” (cfr. Cassaz., n.8819/2020).

La regola probatoria nei procedimenti per la protezione internazionale non può dunque essere quella tipica del processo ordinario per cui “*actore non probante reus absolvitur*”, bensì quella, “*in dubio pro actore*”.

### **Le dichiarazioni del ricorrente**

La richiedente, in sede di audizione innanzi la Commissione Territoriale di Caserta ha raccontato che il suo compagno la maltrattava, per cui decideva di andare a vivere dai propri genitori. A causa delle difficoltà economiche in cui versava, decideva di accettare la proposta di una donna di lasciare la Nigeria;

di essere stata sottoposta ad un giuramento Voodoo e di aver lasciato la Nigeria nel corso della prima settimana del 2017 e di essere giunta in Italia l'11 giugno del 2017, dopo aver transitato attraverso Agadez e la Libia; di aver subito delle violenze durante il viaggio e di essere arata condotta in una connection house; che, giunta in Italia, riprendeva i contatti con la donna che aveva organizzato il viaggio, la quale le fissava un appuntamento con la figlia alla stazione; che, incontrata quest'altra donna, costei la conduceva presso un'altra casa dicendole che avrebbe dovuto prostituirsi; che, dopo un periodo, il padre convinceva la donna a consentirle di ripagare il debito di 20 mila € contratto per le spese del viaggio svolgendo il lavoro di parrucchiera; che, nell'agosto del 2018, la madam in Italia la informava che non avrebbe dovuto più pagare il debito grazie all'edito emanato dall'oba del Benin.

### ***Gli elementi acquisiti d'ufficio – Le informazioni sul Paese di origine***

*La Nigeria, sita nell'Africa centro-occidentale, è una Repubblica federale, divisa in 36 Stati e Abuja, che ha lo status di Territorio della Capitale Federale (Federal Capital Territory, FCT)[1]. Quest'ultima ed i 36 stati sono a loro volta raggruppati in sei zone geopolitiche:*

- *Centronord (7 stati): Niger, Kogi, Benue, Plateau, Nassarawa, Kwara e Territorio della Capitale Federale;*
- *Nord-Est (6 stati): Bauchi, Borno, Taraba, Adamawa, Gombe e Yobe;*
- *Nord-Ovest (7 stati): Zamfara, Sokoto, Kaduna, Kebbi, Katsina, Kano e Jigawa;*
- *Sud-Est (5 stati): Enugu, Imo, Ebonyi, Abia e Anambra;*
- *Sud-Sud (6 stati): Bayelsa, Akwa Ibom, Edo, Rivers, Cross River e Delta;*
- *Sud-Ovest (6 stati): Oyo, Ekiti, Osun, Ondo, Lagos e Ogu.*

### ***Popolazione e Gruppi Etnici***

*La popolazione è stimata in circa 193 milioni di abitanti e fa della Nigeria lo Stato più popoloso dell'Africa, con un tasso di crescita di circa il 2,61%. La Nigeria è abitata da più di 250 gruppi etnici che, differenti quanto a sviluppo socio-culturale ed economico, convivono in equilibrio precario, causa di un perenne stato di tensione.*

*I gruppi più numerosi e politicamente influenti sono gli Hausa e gli Yoruba, entrambi popoli sudanesi, gli Ibo, popolo semibantu, e i Fulbe, localmente chiamati Fulani; tra i gruppi di minore consistenza si segnalano i Kamuri (4%), stanziati nel bacino del Lago Ciad, gli Ibibio (3,5%), i Tiv (2,5%) e gli Edo/Bini (2%).*

*Gli Hausa/Fulani e i Fulbe (rispettivamente il 29% e il 9% del totale) vivono nei territori settentrionali: i primi sono coltivatori e allevatori, intraprendenti commercianti e abili artigiani; gli altri si dedicano all'agricoltura e, soprattutto, all'allevamento dei bovini*

*Gli Hausa, che vivono nei territori settentrionali, sono uno dei gruppi più numerosi del paese, che si è coalizzato con il gruppo Fulani, più piccolo, i cui membri conquistarono Hausaland all'inizio del XIX secolo, caratterizzandosi, entrambe le etnie, dall'appartenenza alla fede musulmana.*

*I Fulani si dividono in due frange di appartenenza: quelli stanziati in zone urbanizzate si coalizzano liberamente con gli Hausa ed altri gruppi etnici, mentre quelli stanziati nelle zone rurali, generalmente allevatori di bestiame, non sono propensi ad affiliarsi ad altri gruppi e, soprattutto, usano la lingua Fulani (Fula) piuttosto che Hausa generalmente usata dai gruppi urbanizzati.*

*Gli Ibo (13%), stanziati nella zona deltizia del Niger e nella sezione sud-orientale del paese, sono assai più evoluti in senso economico-commerciale e aperti agli influssi del mondo occidentale; caratteristiche simili hanno gli Yoruba (21%) che, diffusi nelle regioni sud-occidentali, costituiscono la maggioranza della popolazione di Lagos, dove si dedicano al commercio, alle libere professioni e alla pubblica amministrazione. Essi considerano la città di Ile-Ife la loro dimora ancestrale e la dea Oduduwa la loro progenitrice. La maggior parte degli Yoruba sono agricoltori che vivono però in aree urbane lontano dalle loro terre. Ogni sottogruppo Yoruba è guidato da un capo (oba) che di solito è coadiuvato da un consiglio dei capi. La città di Ile-Ife ha un leader spirituale che prende il nome di ooni (oni), ed un leader tradizionale chiamato alaafin (alafin) del Oyo. Entrambi sono i più potenti leader politici, la cui influenza è tutt'oggi riconosciuta in tutte le aree di stanziamento del gruppo Yoruba.*

*Nella parte centrale del Paese, i Tiv e i Nupe rappresentano i gruppi più numerosi. In questa parte della Nigeria sono presenti più di 180 gruppi etnici.*

### **Lingue**

*Le principali lingue parlate (delle 519 presenti) sono l'inglese, l'inglese pidgin, l'Hausa, lo Yoruba, l'Ibo, il Fulani e il Ijaw. Nel nord del Paese sono prevalenti le lingue Hausa e Fulani, mentre nella parte meridionale predominano lo Yoruba (a Ovest) e l'Ibo (a Est).*

### **Religione**

*Convivono nel paese diverse religioni. L'islamismo (50%) prevale tra le popolazioni arabizzate del Nord e trova diffusione anche tra gli Yoruba del Sud-ovest. Il cristianesimo (40%) è la religione più diffusa nelle regioni meridionali, che hanno risentito più intensamente della colonizzazione. La crescente diffusione dell'islamismo è fonte di forti contrasti di carattere religioso, che si mescolano, aggravandoli, ulteriormente, ai già ricordati contrasti etnici. L'animismo tradizionale (10%) trova proseliti soprattutto nella regione centrale[3]. Nonostante un'abbastanza netta concentrazione geografica delle comunità religiose, con la maggioranza dei musulmani nel Nord del paese e dei cristiani nel Sud, esistono comunque delle minoranze di cristiani stabiliti negli Stati del Nord nonché una minoranza musulmana che abita il Sud, specialmente il Sud-Ovest della Nigeria. Tanto i musulmani quanto i cristiani hanno riportato discriminazioni nelle aree in cui essi costituiscono una minoranza. I conflitti tra le due comunità religiose, in ogni caso, si concentrano principalmente in città del Nord, nella cosiddetta Middle Belt e nello Stato di Kaduna, dove i contadini sono principalmente cristiani ed i pastori maggiormente musulmani. La gran parte di tali conflitti è comunque causata da un mix di questioni religiose, comunitarie, migratorie ed etniche.[4]*

*La credenza nella stregoneria (anche detta Juju) è molto diffusa in Nigeria, in quanto tradizionalmente gli stregoni ed i membri di alcuni culti operavano una funzione di controllo sociale e di risoluzione delle controversie. Il Juju è una pratica largamente diffusa nella rete di trafficanti di esseri umani per soggiogare le ragazze vittime di tratta ai fini dello sfruttamento sessuale e vincolarle al patto stretto con i trafficanti e con la Madam anche successivamente alla partenza dal paese d'origine ed all'arrivo in Europa.*

### **Cenni storici**

*La Nigeria è stata colonizzata dal Regno Unito che conquistò per prima la città di Lagos nel 1861. La Gran Bretagna aveva diviso la Nigeria in tre grandi regioni (Nord, Ovest, Est) e l'indipendenza fu concessa attraverso un ordinamento federale, di fatto su base etnica, e su base etnica si costituirono i partiti maggiori – Northern People's Congress (NPC), Action Group (AG), National Council for Nigeria and the Cameroons (poi, of Nigeria Citizens, NCNC). Formalmente la data dell'indipendenza è il 1° ottobre 1960.*

*Dal 1967 al 1970 il paese è stato teatro di una sanguinosa guerra civile per la secessione della regione orientale del Biafra, poi successivamente riassorbita nel territorio statale. Il controllo del paese, fino al 1979 circa, è stato in mano ai militari.*

*Dal 1993 al 1998, Sani Abacha, un generale dell'esercito nigeriano, è salito al potere instaurando una dittatura che è terminata solamente con la sua morte. Gli succedette il generale Olusegun Obasanjo, leader per People's Democratic Party (PDP), che dal 1999 si è imposto in tutte le elezioni fino al ritiro di Obasanjo nel 2007. Il PDP è rimasto alla guida del paese fino al 2015.*

*Nel marzo 2015 si sono svolte le elezioni presidenziali, più volte rimandate, e svoltesi in un clima di estrema violenza. Nonostante i ripetuti attacchi di Boko Haram contro i seggi, l'affluenza è stata consistente. Si è registrata la vittoria dell'ex generale M. Buhari, a capo del partito All Progressives Congress, che ha ottenuto il 54,5% dei consensi contro il 45,5% aggiudicatosi dal presidente uscente; le consultazioni tenutesi nel mese successivo per l'elezione dei governatori e delle assemblee legislative degli stati nigeriani hanno confermato come primo partito del Paese l'All Progressives Congress del neo eletto presidente.*

*Il 23 febbraio 2019 si sono tenute le elezioni per scegliere sia il nuovo presidente del Paese sia i componenti dell'Assemblea Nazionale (Camera e Senato)[5].*

*In base alla Costituzione in vigore dal 29 maggio 1999, il Presidente della Repubblica, che è anche capo del governo, è eletto a suffragio diretto e ballottaggio unico con mandato di 4 anni, al pari dell'Assemblea Nazionale che detiene il potere legislativo ed è composta da Camera dei Rappresentanti (360 membri) e Senato (109 membri).*

*La Commissione elettorale nigeriana (CENI) il 27 febbraio 2019, ha ufficialmente confermato la rielezione del presidente Muhammadu Buhari con il 56% (circa 15,2 milioni) dei voti espressi. Il suo principale rivale, l'ex vicepresidente Atiku Abubakar, ha ricevuto il 41% (circa 11,3 milioni) dei voti e il 18 marzo ha contestato per irregolarità le elezioni davanti alla Corte Suprema della Nigeria che dovrà prendere una decisione entro 180 giorni.*

*Il 9 marzo 2019 si sono svolte in tutti e 36 gli stati federali le elezioni per le rispettive assemblee e in 29 stati si è votato anche per eleggere i nuovi governatori.*

### **Diritti Umani**

*La sicurezza interna del Paese, in precedente ampiamente analizzata, minaccia in modo consistente i diritti umani. La risposta da parte delle forze armate e delle forze dell'ordine alla diffusa insicurezza spesso comporta uccisioni arbitrarie e illegali, torture e sparizioni forzate.*

### **Diritti comunità' LGBTI**

*Le libertà civili sono anche minate da pregiudizi religiosi ed etnici. Largamente diffuse sono le discriminazioni nei confronti di donne e persone LGBTI.*

*Il Codice Penale Nigeriano del 1916 ed il Same Sex Marriage (Prohibition) Act (SSMPA) del 2014 proibiscono e puniscono le unioni e gli atti omosessuali. Tali condotte sono punibili fino a un massimo di 14 anni di prigione[6]. Inoltre, chiunque supporti la comunità LGBTI anche tramite l'istituzione o la partecipazione ad associazioni ed organizzazioni può essere perseguito penalmente e punito fino ad un massimo di 10 anni di reclusione [7]. Anche le comunità religiose (cristiane e musulmane) condannano fortemente le relazioni omosessuali e la Shar'ia, adottata in alcuni Stati del Nord, prevede persino la pena di morte per atti omosessuali tra uomini. Oltretutto, la crescente comunità cristiana evangelica condanna apertamente le relazioni omosessuali e fomenta odio e intolleranza verso le persone appartenenti alla comunità LGBTI[8].*

### **Libertà di stampa**

*Il panorama dei media è ostacolato dalle leggi sulla diffamazione criminale, nonché dalle frequenti molestie e arresti di giornalisti che trattano argomenti politicamente delicati. Boko Haram si è reso colpevole di minacce e attacchi a giornalisti che investigavano sulle attività del gruppo terroristico. Di fatto, nessuna testata giornalistica manda inviati nelle zone ancora controllate da Boko Haram (a meno che non si tratti di volontari), a causa della mancanza di protezione da parte delle forze armate nigeriane[9]. Il gruppo armato di Boko Haram ha preso di mira anche l'educazione di stampo occidentale, perpetrando attacchi terroristici anche contro insegnanti e studenti. Si stima che dal 2009 al Settembre 2017, Boko Haram abbia ucciso 2259 insegnanti e distrutto quasi 14000 istituti scolastici. Gli attacchi sono stati perpetrati principalmente nella zona Nord-Est del Paese[10].*

### **Pena di morte**

*L'ordinamento nigeriano commina la pena capitale per alcuni tipi di reati considerati gravi, inclusi la rapina a mano armata, l'omicidio, la violenza sessuale ed il 'terrorismo federale'. Ogni Stato ha previsioni peculiari, tant'è che nei dodici Stati in cui si applica la legge della Shar'ia la pena di morte viene prevista anche per reati di adulterio, incesto ed apostasia. La Nigeria ha mantenuto una moratoria di fatto tra il 2006 ed il 2013, ma le esecuzioni sono riprese successivamente. Più di recente, la Comunità Economica degli Stati dell'Africa Occidentale (ECOWAS) ha emesso un'ingiunzione affinché la Nigeria limitasse l'utilizzo della pena capitale. Ancorché non vincolante per il governo nazionale, l'esecutivo si è impegnato a rispettare l'ingiunzione e ad aprire il dialogo sulla questione. Ad oggi le condanne vengono ancora regolarmente eseguite[11].*

### **Quadro normativo interno su Diritti Umani**

*La Costituzione nigeriana, e alcune leggi specifiche, proibiscono la tortura ad altri trattamenti inumani o degradanti (Section 34(1) of the 1999 Constitution of the Federal Republic of Nigeria)[12].*

*Nel giugno 2009 il Ministero della Giustizia nigeriano ha istituito un Comitato Nazionale contro la tortura (NCAT). Secondo Amnesty International la mancanza di indipendenza giuridica ed operativa insieme alla limitatezza di finanziamenti ha impedito all'organismo NCAT di svolgere efficacemente il proprio lavoro[13]. L'Administration of Criminal Justice Act (ACJA) del 2015 stabilisce che il benessere di un sospettato deve essere garantito durante la detenzione, vietando la tortura, gli atti crudeli, disumani e degradanti da parte delle forze dell'ordine. Le previsioni normative dispongono altresì che un detenuto non debba essere ammanettato, legato o sottoposto a restrizione [fisica] tranne nelle ipotesi di pericolo di violenza o tentativo di fuga, oppure quando tali restrizioni si rendano necessarie per la sicurezza dell'indagato/imputato. USDOS specifica che tale disposizione normativa non prevede sanzioni per i trasgressori. Nel luglio 2019 solamente 13 stati su 36 stati hanno adottato una legislazione interna conforme alle disposizioni federali dell'ACJA (Akwa Ibom, Anambra, Cross River, Delta, Ekiti, Enugu, Kaduna, Lagos, Ogun, Ondo, Oyo, e Rivers State).[14]*

*Nel dicembre 2017, il Presidente Buhari ha firmato un provvedimento normativo, l'Anti Torture Act che definisce e criminalizza la tortura prevedendo altresì disposizioni a favore delle vittime di tortura ai fini della richiesta di un risarcimento[15]. Prima di questa disposizione normativa la Nigeria era priva di uno strumento legislativo deputato a perseguire e punire tali comportamenti, nonostante la firma nel 1988 e successiva ratifica nel 2001, della Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti.*

*Nel mese di agosto 2019 il governo federale ha adottato la riforma delle prigioni e rinominato il sistema penitenziario nigeriano Nigerian Prison Services in Nigerian Correctional Services (NCS)[16].*

### **Condizioni delle carceri**

*Il rapporto del Dipartimento di Stato americano (USDOS) dell'11 marzo 2020 riporta come le condizioni dei centri di detenzione in Nigeria rimangono difficili e pericolose per la stessa vita dei detenuti (sovraffollamento, cure mediche inadeguate, carenza di acqua e cibo ed altri abusi, alcuni dei quali hanno portato alla morte di detenuti)[17].*

*Secondo il rapporto World Prison Brief la totale capienza del sistema penitenziario (per un totale di 240 istituti) si aggira intorno a 50.153 detenuti. Nel mese di luglio 2019 si registravano 7.995 presenze (di cui 1.489 donne detenute) ed a marzo 2020, invece, il numero risulta essere di 74.123 detenuti, circa 70% dei quali in attesa di giudizio oppure in stato di detenzione preventiva [18]. USDOS rimarca come le autorità nigeriane permettono a volte, specialmente nelle aree rurali, la detenzione di uomini, donne e bambini senza distinzione di alloggi.*

*La maggior parte delle strutture penitenziarie sono datate (costruite circa 70-80 anni fa), ed all'interno delle stesse mancano i servizi basilari (acqua potabile, sistemi fognari inadeguati). Questo comporta un sovraffollamento severo caratterizzato da condizioni insalubri.*

*In merito ai servizi sanitari, come riferito dal sopracitato rapporto americano, le strutture carcerarie sono spesso anguste e scarsamente ventilate presentando carenze croniche di forniture mediche. L'inadeguatezza delle cure mediche all'interno delle strutture ha causato la morte di molti prigionieri per malattie curabili, come l'HIV/AIDS, la malaria e la tubercolosi.*

*Secondo quanto riferito dalla stessa fonte, le guardie ed i funzionari penitenziari pretendono denaro dai detenuti in cambio di cibo, del trasporto in tribunale per udienze e/o liberazione dalla prigione. Le detenute in alcuni casi hanno riferito di essere state minacciate con lo stupro. Solo i prigionieri in possesso di risorse economiche, oppure coloro i quali ottengono tali risorse tramite il sostegno dalle loro famiglie, ricevono cibo a sufficienza. I funzionari della prigione rubano abitualmente i soldi forniti per il cibo dei prigionieri. I detenuti indigenti si affidano spesso alle regalie dispensate da altri prigionieri per sopravvivere. I funzionari delle carceri, la polizia e il personale delle forze di sicurezza hanno spesso negato ai detenuti cibo e cure mediche per punirli e/o per estorcere denaro [19].*

*Le strutture carcerarie sono sprovviste di spazi dedicati alle donne in stato gravidanza o delle neomamme in allattamento. Sebbene la legge proibisca la detenzione di bambini, i minori - molti dei quali nati in prigione - vivono nelle carceri.*

*Sempre secondo lo stesso rapporto del Dipartimento di Stato americano diverse prigioni militari continuano a funzionare, tra cui la caserma di Giwa a Maiduguri (Giwa Barracks facility), nello stato del Borno. Sebbene le condizioni nella struttura di detenzione della Caserma di Giwa siano leggermente migliorate, ai detenuti è stato negato il giusto processo e sono stati sottoposti a detenzione arbitraria e indefinita in condizioni particolarmente difficili per la stessa sopravvivenza.*

*Il governo ha continuato ad arrestare e detenere per periodi prolungati, donne e bambini presumibilmente associati a Boko Haram e ISIS-WA, tra cui donne e/o ragazze vittime di matrimoni forzati o sessualmente sfruttate dagli insorti [20].*

*Secondo un report di Amnesty International dell'aprile 2019 le autorità hanno arrestato bambini reclutati da Boko Haram, inclusi ex bambini-soldato, e che quest'ultimi sono stati reclusi nel 2018 assieme agli adulti nella prigione di massima sicurezza di Maiduguri.*

*Nel settembre 2019, secondo Human Rights Watch (HRW) i bambini detenuti per presunta associazione con Boko Haram e ISIS-WA sono stati tenuti in cattive condizioni nella caserma di Giwa. Nello stesso rapporto del HRW si evidenziano come piccoli progressi sono stati fatti per quanto riguarda la lotta contro gli abusi perpetrati dalle forze di polizia nigeriane. Tuttavia, la stessa fonte [21] ha notato che non sono state pubblicate né il rapporto dell'organismo di inchiesta insediato nell'agosto 2017 (deputato a vagliare la legittimità dell'operato delle forze armate in conformità con la legislazione in materia di diritti umani) né tantomeno le risultanze dell'inchiesta Presidential Panel of Inquiry del 2018. Questa inchiesta era stata appositamente creata al fine di investigare gli abusi perpetrati dalla squadra speciale antirapina Police Special Anti-Robbery Squad (SARS) [22].*

### **Altre gravi violazioni dei diritti umani**

*Altre importanti questioni relative ai diritti umani che interessano il Paese sono: la violazione dei diritti alla privacy dei cittadini; la sostanziale interferenza con i diritti di assemblea pacifica e della libertà di associazione, in particolare per le persone LGBTI; il respingimento dei rifugiati; l'impunità in relazione alla violenza contro le donne, comprese le mutilazioni genitali femminili (sebbene dal 2015 la pratica sia stata bandita a livello federale (VAPP) risulta ancora praticata, specie nel sud della Nigeria); la tratta di persone, incluso lo sfruttamento sessuale e l'abuso da parte di funzionari della sicurezza; la criminalizzazione dello status e della condotta sessuale tra persone dello stesso sesso basata sull'orientamento sessuale e l'identità di genere. [23]*

### **Sette e Confraternite**

*A partire da una riforma del 1976, le istituzioni di governo e i sovrani tradizionali fanno parte della stessa struttura amministrativa dispiegata a livello locale. Pertanto, questi ruoli hanno un ruolo istituzionale che va oltre la legittimità derivata dalle tradizioni di una comunità [24].*

*Ci sono quattro sovrani tradizionali principali in Nigeria: Il Sultano di Sokoto, l'Emiro di Kano, l'Oba del Benin e l'Oni di Ife. Essi hanno un potere e un'autorità considerevoli sulle loro comunità tanto da venire regolarmente consultati per la risoluzione dei*



conflitti. Nel sud, i capi tradizionali possono agire come arbitri e mediatori nei conflitti su eredità, matrimonio e controversie sulla terra, ma sembrano non intervenire nelle controversie penali. Secondo il rapporto dell'OFFPRA, le persone si rivolgono a tali figure principalmente nelle aree in cui lo stato nigeriano è più assente, come nelle aree minacciate da Boko Haram. Viene riportato un certo declino dell'influenza dei capi tradizionali, in particolare nel nord, dove i movimenti salafiti cercano di destabilizzare le autorità tradizionali[25].

Secondo un articolo del Guardian del 2017, nel anni '90 si è verificato un boom del cultismo in Nigeria, e si pensa che possano esistere oltre 50 gruppi di culti, tra i quali quello dei Back Axe e degli Ogboni[26]. Come riportato dal Prof. David Pratten, della University of Oxford, 'malgrado esistano leggi molto chiare e conosciute che vietano l'appartenenza a culti segreti, leggi a livello statale che riportano elenchi di organizzazioni dichiarate illegali e campagne concertate che si prefiggono di tenere i culti fuori dai campus universitari, è evidente che questi sono un problema oggi così come lo sono sempre stati. Mano a mano che sono cresciuti, la loro reputazione è andata rapidamente peggiorando, e sebbene vengano chiamati "culti" sono diventati delle bande, (...) in cui esiste una spirale di violenza legata alle faide e alle vendette dei culti, e tra le quali avvengono assassini e risse, (...) in cui i giuramenti di segretezza vengono fatti rispettare molto seriamente e, una volta superata l'iniziazione, che di solito comporta un pestaggio violento (e numerose sono anche le segnalazioni di stupri), è molto difficile che se ne riesca ad uscire'[27].

### **Situazione di sicurezza**

In generale la situazione di sicurezza della Nigeria è largamente rappresentata da una serie di conflitti di lunga data presenti all'interno del paese. Nello specifico si fa riferimento al conflitto di Boko Haram nella zona Nord-Est, il conflitto tra agricoltori e pastori nella zona Centro-Nord, conflitto relativo al petrolio nel Delta del Niger nonché agli episodi di violenza presenti nello stato di Zamfara nella parte Nord-Ovest del paese. Oltre a questi conflitti, sono anche presenti delle situazioni di violenza nello stato di Kaduna nonché una diatriba relativa alla zona del Biafra.

L'Edo State, da cui il ricorrente ha dichiarato di provenire, è uno degli stati della regione meridionale della Nigeria, insieme a Bayelsa, Akwa Ibom, Rivers, Cross River e Delta. Lo Stato conta circa 3,2 milioni di abitanti, il gruppo etnico maggioritario è il Bini-Edo, seguito da Owan, Esan ed Afemai. La capitale è Benin City.

Il 95% della popolazione è di religione cristiana, ma lo Stato ospita una consistente comunità musulmana, tra le più popolate del sud del Paese.

Mentre nel nord-est del Paese i problemi maggiori di sicurezza sono causati dalla presenza di Boko Haram, l'Edo State è principalmente interessato da conflitti che coinvolgono gruppi armati di allevatori (principalmente fulani musulmani) e contadini (prevalentemente cristiani)[1], come anche riportato dall'articolo del periodico Legit[2], e dal report di Christian Solidarity Worldwide[3]; nonché dal conflitto con l'NDA (Nigerian Defence Academy). Tali scontri continuano a causare vittime civili, sfollamenti interni e distruzione di immobili.[4] Inoltre, lo Stato è interessato dalla presenza di molti culti/confraternite, con uno dei più elevati tassi di vittime per popolazione del paese (preceduto solo da Bayelsa e Rivers). [5] Il Nigerian Security Tracker riporta un totale di 147 morti in incidenti dovuti, fra le altre, a proteste e scontri di natura politica, economica e sociale nel periodo tra Gennaio 2018 e gennaio 2020.[6] Per quanto riguarda gli incidenti che abbiano comportato violenza contro i civili o attacchi a distanza, i dati ACLED per il periodo Ottobre 2017-Settembre 2018 registrano un numero di 0,3 incidenti per settimana. Il dato include anche eventuali incidenti che coinvolgano il gruppo del Delta del Niger.[7]

Secondo quanto riportato da ACLED, lo scoppio della pandemia di Covid-19 ha rafforzato la posizione dei singoli Stati dell'Africa occidentale: i governi stanno infatti sfruttando la crisi per reprimere l'opposizione e manipolare le elezioni, con il rischio di alimentare forme violente di estremismi nella regione. Gli osservatori temono infatti che il prossimo passo possa essere quello di sfruttare tensioni locali in posti quali la zona nordoccidentale della Nigeria, da parte di gruppi estremisti. Ad oggi, queste teorie rimangono tuttavia mere ipotesi. Quello che invece si è potuto evincere è come, fino a maggio 2020, metà degli episodi di violenza verificatisi in quei Paesi non interessati da conflitti, la violenza sia stata provocata da proteste legate alla pandemia, quindi sia per un'implementazione violenta delle regolamentazioni imposte dai governi, che per proteste scaturite dall'adozione delle stesse misure. A metà aprile 2020, in Nigeria sono morte più persone a causa dell'eccessiva violenza della polizia, che per causa del Covid-19. Nel Paese, circa il 20% della violenza politica e delle proteste si riferiscono a episodi legati al Covid-19, provocando la morte di 32 persone. [8] Sempre secondo la ONG, tra il 19 e il 25 aprile 2020 sono 43 gli episodi di violenza perpetrati dalla polizia nei confronti di civili o di dimostranti, e direttamente riconducibili al Covid-19[9].

Secondo quanto riportato da ACCORD, nel primo quadrimestre del 2020 in Edo State si sono verificati 25 episodi di violenza, 11 episodi di violenza con morti, e 32 uccisioni. Le aree coinvolte sono quelle di Afize, Benin City, Idogbo, Igbanke, Okada, Ologbo, Otuo, Owan, Sobe. [10]

Secondo quanto riportato da AlJazeera, grandi proteste sono scoppiate in tutta la Nigeria a inizio ottobre, per chiedere al governo di dismettere le cosiddette 'SARS', un'unità di polizia che, secondo Amnesty International, pur essendo stata creata con l'intenzione di combattere il crimine, avrebbe commesso uccisioni extragiudiziali, stupri, estorsioni e tortura. Le proteste sono diventate violente il 21 ottobre in risposta alla violenza e alle sparatorie dell'esercito che hanno ucciso manifestanti il giorno precedente. I saccheggi della folla e gli spari sono proseguiti anche il giorno seguente. Mentre le proteste continuavano, chiedendo una riforma più ampia della

polizia oltre allo smantellamento delle SARS, e che si ponesse fine alla corruzione.[11] e' stato imposto un coprifuoco di 24hr nella citta' nigeriana piu' popolosa, Lagos, per poi essere allentato a partire dal 25 ottobre. Il Presidente nigeriano, Muhammadu Buhari, ha riferito di 51 civili e 18 persone delle forze dell'ordine rimaste uccise nel corso delle proteste.[12] Amnesty International ha invece dichiarato, due giorni prima il proclama del Presidente, che le vittime sarebbero state 56, delle quali 38 uccise solo il 20 ottobre, giorno in cui le forze di sicurezza hanno aperto il fuoco su dimostranti disarmati nella citta' di Lekki, uccidendone 12.[13] E mentre le proteste continuano, l'esercito viene dislocato in varie parti del Paese, e il coprifuoco esteso ad un totale di 13 Stati, ivi incluso Edo State.[14]

Nello specifico, la situazione di conflitto armato non si ravvisa nello Stato di Enugu, nè vi è in generale, un rischio reale che un civile sia personalmente colpito da una violenza indiscriminata ai sensi dell'articolo 14, lettera c) secondo le fonti consultate (EASO, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_SecuritySituation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf); EASO. Orientamenti per Paese – Nigeria, Febbraio 2019, [https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018\\_EASO\\_COI\\_Nigeria\\_SecuritySituation.pdf](https://coi.easo.europa.eu/administration/easo/PLib/2018_EASO_COI_Nigeria_SecuritySituation.pdf); ACCORD, Nigeria Security Situation, Settembre 2020, <https://www.ecoi.net/en/countries/nigeria/featured-topics/security-situation/>).

### ***Sulla domanda di riconoscimento dello “status” di rifugiato e sulla valutazione di credibilità della ricorrente***

In relazione alla domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato, le fonti che disciplinano la materia sono costituite, essenzialmente, dall'art. 10 della Costituzione (secondo cui, da un lato, la condizione dello straniero è regolata dalla legge sulla base delle norme e dei trattati internazionali, dall'altro, lo straniero, al quale è impedito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche, riconosciute dalla Costituzione, ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica), nonché, a livello di normativa di legge, dal d.l.vo n. 251/2007 che ha dato attuazione ai principi contenuti nella Convenzione di Ginevra del 28.7.1951, ratificata con legge n. 722/54, ed alle direttive comunitarie in materia, tra cui la n. 2004/83, recante norme minime sull'attribuzione, ai cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale.

Ai sensi del combinato disposto delle lettere e) ed f) dell'art. 2 e dell'art. 11 del d.l.vo n. 251/2007 (come è stato chiarito in giurisprudenza) il diritto di asilo di cui all'art. 10 della Costituzione trova riconoscimento e tutela nelle forme e nei limiti previsti dalla citata normativa – cass, S.U. n.19393/09 e cass. n.10686/2012), lo *status* di rifugiato viene riconosciuto allo straniero che, per il **timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica**, si trova fuori dal Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese. I responsabili della persecuzione, ai fini del riconoscimento, sono, ai sensi dell'art. 5 del testo di legge citato, lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del suo territorio, nonché soggetti non statuali, se lo Stato, i partiti o le organizzazioni che controllano lo Stato o una parte consistente del territorio, comprese le organizzazioni internazionali, non possono o non vogliono fornire protezione, adottando adeguate misure per impedire atti persecutori.

Il timore di subire persecuzioni dai soggetti citati, per i motivi suddetti (razza, religione, nazionalità, appartenenza a gruppi sociali, opinioni politiche), dunque, deve essere fondato, ossia comprovato sulla base di elementi verificabili.

Peraltro, il legislatore, in conformità ai principi di diritto internazionale ed alle direttive comunitarie, pur esigendo la completezza della domanda di riconoscimento - quanto alle dichiarazioni su cui si fonda, alla documentazione di rilievo, alle condizioni personali e sociali del richiedente, ai motivi della domanda (v. l'art. 3, commi 1 e 2, del d.lvo n. 251/2007) - rende più agevole, con la previsione di cui all'art. 3, comma 5, del testo di legge citato, la prova dei presupposti del riconoscimento stesso. La predetta norma prevede, nello specifico, che l'esame della domanda comporti la valutazione di tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese di origine, delle dichiarazioni dell'aspirante e della documentazione prodotta, nonché della sua situazione individuale, e che, qualora taluni elementi o aspetti delle dichiarazioni del richiedente non siano suffragati da prove, essi siano considerati veritieri, **a condizione che vengano verificati una serie di presupposti**, ossia che: a) che il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) che tutti gli elementi pertinenti in suo possesso sono stati prodotti ed è stata fornita idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) che le

dichiarazioni siano coerenti e plausibili, oltre che non in contrasto con le informazioni generali e specifiche di cui si dispone; d) che la domanda di protezione sia stata presentata il prima possibile; e) che il richiedente, sulla base dei riscontri effettuati, risulti attendibile. Tali condizioni non sono alternative, ma devono coesistere, per poter attribuire veridicità alle dichiarazioni dell'interessato. La stessa Suprema Corte di Cassazione ha rilevato che *“In tema di protezione internazionale dello straniero, sia la Commissione territoriale, alla quale spetta la prima valutazione della domanda di protezione internazionale, sia gli organi di giurisdizione ordinaria sono tenuti a valutare l'esistenza delle condizioni poste a base delle misure tipiche e della misura residuale del permesso umanitario, utilizzando il potere-dovere d'indagine previsto dall'art. 8, terzo comma, del d.lgs. n. 25 del 2008 e quello relativo alla credibilità delle dichiarazioni del richiedente, precisato dall'art. 3 del d.lgs. n. 251 del 2007, con forte attenuazione del regime ordinario dell'onere della prova”* (cass. sez. 6 - I, 24 settembre 2012, n.16221).

**Per ciò che concerne il caso di specie**, il Collegio ritiene che il racconto reso dalla richiedente sia perfettamente in linea con le principali fonti che approfondiscono il tema della tratta in Nigeria; tipico è che spesso le vittime siano adescate da stretti conoscenti come nel caso che ci occupa.

Ciò posto è doveroso sottolineare come: *“Affinché sussista un timore fondato di persecuzione, è necessario che siano presenti sia la componente soggettiva (timore) sia quella oggettiva (fondatezza). Una persona potrebbe avere effettivamente subito persecuzioni nel passato e tuttavia non temere di poterne subire nel futuro. Ciò accade, per esempio, quando le persecuzioni subite siano remote nel tempo e senza più alcun rapporto con l'attualità poiché, nel frattempo, la situazione del Paese di origine è cambiata radicalmente. In ogni caso, l'aver subito persecuzioni in passato rende fondato il timore di poterle nuovamente subire in futuro, a meno che dalle circostanze del caso concreto non emergano chiare indicazioni in senso contrario. Questi criteri interpretativi trovano oggi un riconoscimento espresso nell'art. 3, co. 4 del d.lgs. 251/2007. Il fatto che il richiedente abbia già subito persecuzioni [...] o minacce dirette di persecuzioni [...] costituisce un serio indizio della fondatezza del timore del richiedente di subire persecuzioni o del rischio effettivo di subire danni gravi, salvo che si individuino elementi o motivi per ritenere che le persecuzioni o i danni gravi non si ripeteranno. Nei casi in cui le persecuzioni sofferte nel passato siano di eccezionale gravità, anche laddove una futura reiterazione delle stesse appaia oggettivamente irrealistica o inverosimile, la persona che ne sia stata colpita può essere riconosciuta rifugiata (cfr. nell'art. 1-C, n. 5 e n. 6, par. 2 della Convenzione di Ginevra il riferimento a “ragioni imperative derivanti da precedenti persecuzioni”). Secondo il Manuale UNHCR (Handbook, par. 136) si tratta di un generale principio di natura umanitaria, in base al quale non si può rimpatriare un individuo che è stato colpito, in prima persona o indirettamente attraverso i suoi familiari, da atroci forme di persecuzione di cui sta ancora soffrendo il trauma. Occorre, quindi, valutare se il timore espresso dal richiedente protezione internazionale sia verosimile per un individuo che si trovi nelle concrete condizioni (fisiche, psicologiche, economiche, sociali e culturali) della persona interessata”* (La tutela della protezione internazionale e altre forme di protezione –ASGI – luglio 2019).

*La richiedente ha raccontato, con dovizia la sua storia, con particolare riferimento al fatto di essere stata obbligata a prostituirsi e, pertanto, rimanendo vittima di svariate sofferenze.* Vere e proprie torture e sevizie da parte dei soggetti che la costringevano a prostituirsi. Soggetti che l'hanno ripetutamente minacciata di morte sino a che non è riuscita a scappare con destinazione Italia e che continuano a perseguitarla anche sul territorio nazionale. Le violenze si sono perpetrate anche nei paesi di transito prima di giungere in Italia: infatti nel verbale di audizione la ricorrente ha dichiarato che l'autista che accompagnava tutte le donne la fece scendere dall'auto per avere rapporti sessuali, la stuprò usando un piccolo bastone per penetrarla (**pag. 7 verb. 11/4/2019**). In Libia venne portata in una connection house ove veniva costretta a prostituirsi. Fu picchiata, violentata e in caso di rifiuto alla prostituzione l'avrebbero fatta morire di fame.

*Dal Report di European Asylum Support Office (Nigeria, La tratta delle donne a fini sessuali, Ottobre 2015), si legge “Secondo il rapporto 2015 sulla tratta di persone pubblicato dal Dipartimento di Stato statunitense (US DoS, 2015 Trafficking in Persons Report, Nigeria, 27 July 2015, pag. 265. ) «la Nigeria è considerata un paese di origine, transito e destinazione per donne e minori costrette al lavoro forzato e alla tratta a fini sessuali.» [...] “L'Italia e la Spagna sembrano essere*

le destinazioni principali delle nigeriane trafficate, ma, come descritto nel capitolo 3, le donne vengono trafficate anche verso paesi dell'Europa settentrionale, centrale e orientale." [...] "Il reclutamento per la tratta di esseri umani in Europa avviene **principalmente nello Stato di Edo**". [...] "La maggior parte delle vittime viene da **Benin City**, capitale dello Stato di Edo, oppure dai villaggi vicini. Il reclutamento nelle aree rurali sembra più comune oggi che agli albori del fenomeno della tratta. Nelle aree rurali povere della zona di Benin City, i genitori tendono spesso a fare pressione sulle figlie giovani affinché contribuiscano al sostentamento della famiglia. Le donne reclutate nelle aree rurali riferiscono di essere state portate in grandi città, in particolare a Lagos e Benin City". [...] "Secondo il rapporto 2015 sulla tratta di persone pubblicato dal Dipartimento di Stato statunitense, «il governo ha proseguito gli sforzi volti a prevenire la tratta di esseri umani. La Naptip ha continuato a realizzare programmi nazionali e locali di ampia portata attraverso la radio e i giornali in tutte le regioni del paese allo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica sulla tratta, facendo circolare anche avvertimenti sul reclutamento fraudolento per lavori all'estero. La Naptip ha anche effettuato incontri di sensibilizzazione per la comunità, i leader tradizionali e religiosi e funzionari pubblici a livello sia locale, sia nazionale. Il governo ha intensificato il coordinamento tra la Naptip e vari ministeri attraverso la costituzione di una task force presidenziale interministeriale». [...] "Malgrado questi sforzi, tuttavia, si valuta che la spesa pubblica in quest'area sia insufficiente, in particolare per quanto riguarda la risposta alla domanda di servizi della Naptip."

A proposito della struttura della rete della tratta, si legge: "**La madam (detta anche maman) è la figura più importante nella tratta a fini sessuali nigeriana e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio. Le madam ordinano le ragazze e in qualche caso le reclutano. Spesso guidano le organizzazioni della tratta e sorvegliano attentamente tutto il processo della tratta, dal reclutamento allo sfruttamento. Secondo l'Europol, il numero di donne che operano come trafficanti è in aumento.**" [...] "**Spesso esistono madam sia in Nigeria, sia nel paese di destinazione. La madam del paese di destinazione è responsabile delle vittime dopo il loro arrivo e le vittime in genere vivono e lavorano sotto il suo controllo. La madam che opera in Nigeria e quella che opera nel paese di destinazione si mantengono in stretto collegamento e spesso sono parenti.**" [...] "Le madam nel paese di destinazione mantengono spesso **uno stretto controllo su ogni fase del processo della tratta**. Controllano e organizzano i gruppi, che in genere sono composti da 10-15 donne, e ne ritirano i guadagni. In Nigeria, le madam italiane vengono chiamate anche «Italo» perché organizzano ogni cosa per le loro vittime quando queste arrivano in Italia".

Il sistema di reclutamento: "Le donne spesso incontrano l'«agente di viaggio» (trafficante/agente/madam) **attraverso familiari, parenti, amici o la propria rete di contatti**. Il reclutamento in genere avviene **in un ambiente che la vittima conosce bene, ad esempio a casa, nel quartiere, a scuola o al lavoro**" [...] "Dopo il contatto iniziale con l'agente, la donna viene messa in contatto con una **madam**, che è la figura più importante nella rete della tratta di esseri umani in Nigeria e spesso è anche lo sponsor che finanzia il viaggio".

Sul viaggio dalla Nigeria all'Europa: "Kastner distingue due diverse modalità di migrazione: nel primo caso, le donne effettuano il viaggio autonomamente, senza un aiuto finanziario dalla famiglia o con prestiti non soggetti a interessi; nel secondo caso (il più frequente), la migrazione avviene con mezzi finanziari limitati e le donne dipendono da «sponsor» che esigono interessi elevati sulla somma cospicua del prestito." [...] "In molti paesi di transito della tratta, vi sono «campi» di migranti utilizzati da vari agenti di gruppi diversi. In questi paesi, la popolazione locale aiuta i trafficanti nelle loro attività. Alcune donne sono costrette a restare nei campi di transito per anni, in attesa di poter raggiungere l'Europa. Le condizioni di vita nei campi nordafricani sono dure, specialmente per le migranti che possono essere costrette a vendere prestazioni sessuali in cambio di cibo. L'esperienza per molte donne è traumatizzante, anche a causa dell'impossibilità di mettersi in contatto con la propria famiglia".

A proposito del sistema di debito: "In genere le vittime fanno di indebitarsi con i trafficanti, ma vengono informate dell'entità del debito solo quando arrivano in Europa. **Alcune conoscono l'ammontare del debito sin dall'inizio, ma non sempre capiscono di quanto denaro si tratti o che cosa debbano fare per ripagarlo**. Molte donne pensano che l'ammontare del debito annunciato in Nigeria sia in naira nigeriani: solo una volta arrivate nel paese di destinazione capiscono che il debito è in euro. Inoltre, in qualche caso non conoscono o non capiscono il tasso di cambio dell'euro. Spesso le vittime non sanno in anticipo quanto tempo occorre per pagare il debito e i trafficanti danno loro l'impressione che la somma dovuta si possa guadagnare facilmente nel giro di qualche mese". [...] È la madam che stabilisce quando la vittima ha finito di ripagare il debito. Alcune madam denunciano le loro vittime alla polizia appena prima dell'estinzione del debito: in questo modo, le tolgono dal mercato e fanno in modo che non siano in concorrenza con le nuove vittime che procurano guadagni alle madam".

Sul paese di transito: “Durante questo viaggio via terra, le donne vengono trasportate da una «*casa di collegamento*» (detta anche «*ghetto*») alla successiva, rinchiusi in queste case e sottoposte regolarmente a sfruttamento sessuale nei villaggi o nelle città lungo la rotta. **Nei paesi di transito, le donne trafficate possono essere già avviate alla prostituzione.** Secondo le donne intervistate da S. Plambech, «in genere aspettavano mesi in Libia prima della traversata e in questi mesi alcune cominciavano a vendere sesso ai libici per vivere».

**A proposito delle conseguenze del rimpatrio:** “Le donne rimpatriate temono non soltanto l’arresto, ma anche le conseguenze sociali del rimpatrio. Le vittime della tratta tornate o costrette a tornare dall’Europa sono accolte da atteggiamenti negativi e da aspettative elevate.” [...] “Le donne che hanno lavorato come prostitute in Europa, così come molti migranti che vanno in Europa, trovano al loro rientro aspettative elevate delle loro famiglie perché si pensa che siano diventate ricche e sono considerate avvantaggiate sul piano socioeconomico, anche quando l’origine del denaro che hanno guadagnato è nota.” [...] “Le donne trafficate che tornano o sono rimpatriate in Nigeria senza denaro sono accolte in modo molto diverso da quelle che tornano ricche e in molti casi incontrano atteggiamenti negativi da parte della comunità. **La stigmatizzazione sociale è forte anche quando le vittime tornano con problemi di salute al posto del denaro.**” [...] “Secondo Bowers, le vittime sono considerate dissolute e la gente ritiene che abbiano scelto di esercitare il lavoro che hanno svolto. Vengono anche accusate di essere avidi. Secondo Skilbrei e Tveit, i nigeriani sospettano che le donne nigeriane in Europa si guadagnino da vivere con la prostituzione, e l’aver esercitato la prostituzione in genere viene considerato un’onta, specialmente se le donne non tornano con grandi quantità di denaro e anche quando sono state vittime della tratta.” [...] “In qualche caso, le madri manifestano la loro delusione nei confronti delle figlie rimpatriate forzatamente e non parlano quasi con loro delle esperienze che hanno vissuto in Europa. La mancanza di empatia è stata osservata anche tra i nigeriani istruiti. Capita anche che i genitori obblighino le figlie rientrate in Nigeria a tornare a farsi sfruttare. Secondo Cherti e al., questo può essere dovuto al fatto che i genitori non credono alle loro figlie, oppure al bisogno di denaro o ancora alla paura di subire conseguenze dai trafficanti a causa del debito non pagato. Alcune famiglie in Nigeria hanno subito intimidazioni o aggressioni dai trafficanti, con la minaccia che la donna trafficata sarebbe stata aggredita a sua volta.” [...] “**Come avviene spesso in caso di rimpatrio forzato, per molte vittime non è possibile ammettere il «fallimento» quando sono costrette a tornare senza denaro e indebitate, perché il fallimento causa spesso forti sofferenze e una grave crisi psicologica.** Alcune vittime soffrono anche di traumi causati dalle loro vicissitudini in Europa. L’incertezza socioeconomica, la mancanza di opportunità di guadagnarsi da vivere e la stigmatizzazione sociale possono causare paura e preoccupazione nelle vittime.” [...] “**Molte vittime della tratta di esseri umani hanno subito violenze al loro ritorno in Nigeria. Le donne tornate a Lagos e a Benin City sono state vittime di rapine a mano armata, stupri e/o violenze fisiche.** Secondo le donne, è «più sicuro vendere sesso sulle strade delle città europee piuttosto che vendere cibo con una bancarella a Benin City». Molti abitanti dello Stato di Edo subiscono violenze ma le donne rimpatriate rischiano di più perché si pensa che siano in possesso di denaro, guadagnato con il loro lavoro o ricevuto come indennità al momento del rimpatrio”.

Ciò premesso, osserva il Collegio Giudicante che in caso di rimpatrio la richiedente **corre un grave rischio di persecuzione per motivi appartenenza ad un gruppo sociale.** Le “Linee guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n.1: La persecuzione di genere nel contesto dell’art. 1A(2) della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati 7 maggio 2002HCR/GIP/02/01” e le “Linee guida UNHCR sulla Protezione Internazionale n.2: Appartenenza a un determinato gruppo sociale ai sensi dell’art. 1(A)2 della Convenzione del 1951 e/o del Protocollo del 1967 relativi allo status dei rifugiati” suggeriscono che nel caso in cui le donne temano una persecuzione o una severa discriminazione a causa del loro genere, **esse possano venire considerate, al fine della determinazione dello status, come membri di un particolare gruppo sociale.** Il “fondato timore di persecuzione” per le vittime di tratta può derivare dalle ritorsioni che la vittima o familiari della stessa possono subire da parte dei trafficanti, oppure dalle discriminazioni che può ricevere dalla comunità, o anche **per il rischio di re-trafficking.**

Sul rischio del **RE-TRAFFICKING**, si legge su Report di European Asylum Support Office (Nigeria, La tratta delle donne a fini sessuali, Ottobre 2015): “Molte delle vittime rimpatriate in Nigeria cercano di tornare in Europa prima possibile. In qualche caso lo fanno di propria iniziativa, in altri subiscono pressioni o coercizioni da parte del trafficante o della madam a cui spesso non hanno finito di ripagare il debito, oppure da parte della loro stessa famiglia, delusa dal fatto che le vittime non hanno corrisposto alle loro aspettative di conquista dell’agiatazza. Molte delle donne rimpatriate in Nigeria intervistate da Peano nel suo studio hanno negoziato un nuovo viaggio in Europa alle stesse condizioni e lo hanno fatto più d’una volta. Cherti e al. fanno

*notare che a causa dello stretto rapporto tra la famiglia o la comunità della vittima e i trafficanti, la vittima rischia di essere ritrafficata anche quando non ha nessuna intenzione di ripartire.”*

A proposito della **possibilità di ottenere protezione dallo Stato**: “Secondo quanto riferito dagli interlocutori della missione conoscitiva danese del 2007, le donne che non hanno interamente pagato il loro debito possono ottenere protezione contro le ritorsioni dei trafficanti in Nigeria. **La polizia nigeriana sarebbe in grado di proteggere le vittime dai trafficanti; tuttavia, non ci sarebbe alcuna garanzia di protezione: vista la corruzione che alligna nelle forze di polizia, qualsiasi trafficante può pagare tangenti alla polizia ed evitare un eventuale procedimento giudiziario.** Inoltre, il 90% delle famiglie in cui una donna o ragazza è stata trafficata non si è rivolto alla polizia o alla magistratura ma ha fatto il possibile per pagare il debito, anche vendendo terreni e altre proprietà”. [...] “Le difficoltà delle vittime rimpatriate ad ottenere protezione da parte dello Stato sono segnalate in diversi altri studi. Diverse vittime intervistate per lo studio di Cherti e al. del 2013 hanno segnalato aggressioni o indifferenza o addirittura connivenze delle autorità con i trafficanti quando le vittime hanno chiesto aiuto alla polizia”.

Per tutto quanto sopra esposto, **vi sono gli estremi per il riconoscimento dello status di rifugiato** come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007.

Non vanno esaminate le distinte richieste di rilascio di permesso di soggiorno.

#### **Sulle spese del giudizio**

Nulla va disposto in punto di spese, ritenendo il Collegio di poter condividere il principio affermato dalla Suprema Corte riguardo l’inapplicabilità dell’art. 133 D.P.R n. 115/2002 – in base al quale la parte non ammessa al patrocinio, ove soccombente, deve rifondere le spese processuali di quella ammessa attraverso il pagamento in favore dello Stato – nell’ipotesi in cui, come la presente, “la liquidazione dovrebbe essere effettuata a carico di un’amministrazione dello Stato a favore di altra amministrazione, il che costituisce all’evidenza un non senso”(cfr. Cassaz., n.18583/2012; contra ord. Cassaz., n.5819/2018).

Si provvede con separato decreto contestuale, ai sensi degli artt. 82 e 83 comma 3-bis D.P.R.115/2002, alla liquidazione dei compensi in favore del difensore del ricorrente.

#### **PQM**

Il Tribunale di Lecce, Sezione Specializzata per le controversie in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini nell’Unione Europea, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza respinta, così provvede:

- riconosce alla richiedente Sig.ra , nata in Nigeria il  lo status di rifugiato come definito dall’art. 1A della Convenzione di Ginevra del 1951 e dall’art. 2 comma 1 lett. e) del d.lgs. 251/2007;
- nulla sulle spese;

manda alla cancelleria per le comunicazioni di rito.

Così deciso nella camera di consiglio del 6/04/2021.

Il Presidente Relatore  
Dr.ssa Piera Portaturi

*Il presente provvedimento è stato redatto su predisposizione della minuta da parte del GOP dr.ssa Linda Fabiana Nicoletti, ai sensi della delibera del CSM dell’1.06.2017.*